



Provincia di Modena

**REGOLAMENTO**  
**Corpo di Polizia Locale**  
**della Provincia di Modena**



POLIZIA LOCALE  
PROVINCIA DI MODENA



**INDICE**

Art. 1 -	Istituzione del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Modena .....	Pag. 4
Art. 2 -	Finalità .....	Pag. 4
Art. 3 -	Funzioni ed attività del Corpo di Polizia Locale.....	Pag. 4
Art. 4 -	Ambito territoriale del servizio.....	Pag. 5
Art. 5 -	Organizzazione dell'attività .....	Pag. 6
Art. 6 -	Personale del Corpo di Polizia Locale .....	Pag. 6
Art. 7 -	Ordinamento, organizzazione e profili professionali del Corpo .....	Pag. 6
Art. 8 -	Attribuzioni del Comandante del Corpo .....	Pag. 7
Art. 9 -	Attribuzioni del Vice-Comandante del Corpo .....	Pag. 8
Art. 10 -	Attribuzioni degli Ufficiali di Polizia (Commissari e Ispettori) .....	Pag. 9
Art. 11 -	Attribuzioni degli Agenti - Assistenti – Sovrintendenti .....	Pag. 10
Art. 12 -	Orario di lavoro .....	Pag. 11
Art. 13 -	Reperibilità .....	Pag. 11
Art. 14 -	Accertamenti sanitari preventivi e periodici .....	Pag. 12
Art. 15 -	Divieti .....	Pag. 12
Art. 16 -	Tessera di riconoscimento .....	Pag. 13
Art.17 -	Registri di servizio .....	Pag. 13
Art. 18 -	Uniforme .....	Pag. 13
Art. 19 -	Dotazione delle armi e degli strumenti di autotutela .....	Pag. 14
Art. 20 -	Modalità di porto delle armi .....	Pag. 15
Art. 21 -	Custodia e cura delle armi .....	Pag. 16
Art. 22 -	Esercitazioni di tiro.....	Pag. 17
Art. 23 -	Strumenti di autodifesa e contenzione fisica - disciplina.....	Pag. 17
Art. 24 -	Bodycam e Dashcam .....	Pag. 18
Art. 25 -	Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio .....	Pag. 18
Art. 26 -	Patrocinio legale ed assicurazione.....	Pag. 19
Art. 27 -	Formazione e aggiornamento professionale .....	Pag. 20
Art. 28 -	Uso degli apparati di comunicazione .....	Pag. 21
Art. 29 -	Ricompense .....	Pag. 21
Art. 30 -	Requisiti per il conferimento .....	Pag. 21
Art. 31 -	Procedure per le ricompense .....	Pag. 21
Art. 32 -	Personale – Obbligo di astensione e conflitto di interesse .....	Pag. 22
Art. 33 -	Entrata in vigore .....	Pag. 22

**Art. 1****Istituzione del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Modena**

L'Amministrazione Provinciale ha istituito il Corpo di Polizia Locale della Provincia, di seguito denominato Corpo di Polizia Locale, con deliberazione di Giunta n.74 del 25/2/2003, ai sensi della legge n. 65/1986 e della Legge Regionale n. 24/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili.

L'Amministrazione Provinciale svolge le funzioni di Polizia amministrativa locale nelle materie di competenza provinciale, nonché nelle materie di cui alla normativa vigente mediante il proprio Corpo di Polizia Locale.

**Art. 2****Finalità**

Il presente Regolamento disciplina la struttura, le attività e le modalità di funzionamento del Corpo di Polizia Locale, per l'espletamento delle funzioni nelle materie di propria competenza attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Emilia-Romagna, con la finalità di preservare territorio, ambiente e biodiversità secondo un sistema integrato di sicurezza, con azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e per la riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa.

Si pone, inoltre, a corredo degli atti regolamentari in materia di organizzazione del personale della Provincia di Modena, articolata per categorie e profili professionali, per la sola parte riguardante il Profilo Professionale degli operatori del Corpo di Polizia Locale, come definito dai più recenti Contratti Collettivi di Lavoro.

**Art. 3****Funzioni ed attività del Corpo di Polizia Locale**

Il Corpo di Polizia Locale svolge le proprie funzioni nell'ambito del territorio provinciale ed è preposto, in particolare:

- a) vigilanza ittico - venatoria con operazioni di controllo sulla fauna selvatica e di monitoraggio e prevenzione dei danni alle colture agricole ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e regionale in materia;
- b) opera di vigilanza, controllo, assistenza, coordinamento, collaborazione ed esecuzione di interventi e di iniziative per la tutela della flora, della fauna, compresi gli animali di affezione e dell'ambiente;
- c) svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, dove agisce alle dirette dipendenze dell'Autorità Giudiziaria;
- d) svolgimento di tutte le funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale;
- e) prestazione di opera di soccorso in occasione di calamità, disastri e infortuni anche in coordinamento con gli altri organi competenti;
- f) svolgimento di funzioni di polizia stradale attribuite dalla legge;

- g) svolgimento di attività di rappresentanza dell'Ente in singole manifestazioni in cui è richiesta la presenza del Gonfalone;
- h) collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze, con le Forze dell'ordine dello Stato e con la Polizia locale per agevolare la loro azione nelle materie di prevenzione e di repressione dei reati e dell'osservanza dell'Ordine Pubblico e della Pubblica Sicurezza, in un sistema integrato di sicurezza, secondo le più recenti ed attuali modalità normative;
- i) svolgimento delle proprie funzioni anche nell'ambito di apposite convenzioni, sottoscritte tra Provincia ed altri Enti e/o Associazioni, con specifico riferimento al volontariato ittico – venatorio di cui assume il coordinamento;
- l) svolgimento delle proprie funzioni con l'ausilio di specifica attrezzatura tecnica, connessa e collegata anche alle eventuali particolari condizioni ambientali;
- m) svolgimento delle funzioni di prevenzione anche mediante la diffusione della cultura della legalità con iniziative di formazione ed educazione in tutte le materie di competenza.

Il Corpo di Polizia Locale svolge inoltre le funzioni di polizia locale per garantire l'osservanza delle leggi, normative, regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e dalle Unioni di Comuni.

Le funzioni e attività del Corpo di Polizia Locale sono esercitate nell'ambito degli indirizzi generali forniti dal Presidente della Provincia di Modena e dalle direttive impartite dal Comandante.

#### **Art. 4**

##### **Ambito territoriale del servizio**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono il servizio entro i limiti territoriali della Provincia di Modena, salvo che per i servizi di accompagnamento e rappresentanza, e le missioni di soccorso organizzate con appositi piani o accordi tra Amministrazioni.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, di norma, vengono destinati dalla Provincia tramite atto del Comandante alla vigilanza in determinate zone, e possono essere utilizzati per vigilanza ed interventi sull'intero territorio provinciale.

La rotazione degli operatori di Polizia Locale nelle zone è disposta in base ai principi di efficienza, efficacia, equità e uniformità, tenendo presente i tempi di turnazione e la zona territoriale di vigilanza e servizio.

Le operazioni esterne al territorio provinciale, di iniziativa di singoli operatori durante il servizio, devono essere immediatamente comunicate al Comandante e alla sala operativa e sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso. Del fatto deve essere redatta relazione di servizio scritta.

Per ragioni di servizio è consentito l'attraversamento di territori di province limitrofe.

Nel territorio regionale, l'operatore di Polizia Locale che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, svolge comunque le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell'intervento degli operatori ordinariamente competenti.

**Art. 5****Organizzazione dell'attività**

Il Corpo di Polizia Locale è posto alle dipendenze del Presidente della Provincia, che ha poteri di indirizzo generale e di controllo sullo svolgimento delle attività del Corpo ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 65/1986 e della legge regionale n. 24/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente emana apposite direttive per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente e si avvale della struttura direzionale e operativa dell'Ente.

L'organizzazione delle attività deve essere effettuata tramite il decentramento operative territoriale sulla base di una preventiva suddivisione del territorio, in aree omogenee.

Il personale può essere adibito a servizi diurni e notturni e/o a turni in base alle esigenze di servizio, in ottemperanza a quanto previsto dal C.C.N.L. e dagli accordi decentrati dell'Ente. Il personale durante il servizio di vigilanza notturna, nel periodo di attività venatoria e per i servizi programmati, opera di norma in pattuglie formate da non meno di due unità.

In ogni caso gli operatori della Polizia Locale sono tenuti a svolgere tutti i compiti previsti dal presente Regolamento.

**Art. 6****Personale del Corpo di Polizia Locale**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, nell'ambito territoriale dell'Ente, nei limiti delle proprie attribuzioni, del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono le qualifiche di:

- a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
- b) Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, dell'art. 5, comma 1 lett. a) della L. n. 65/1986, e dell'art. 27 della legge n. 157 /1992;
- c) Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992;
- d) Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65/1986, previo riconoscimento di tale qualifica da parte del Prefetto, e dell'art. 27 della legge n. 157 /1992;
- e) Messi notificatori ai soli fini delle notificazioni degli atti relativi alle materie di competenza.

Il Comandante del Corpo, il Vice-Comandante, i Commissari e gli Ispettori rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3 del codice di procedura penale e dell'art. 5, comma 1 lett. a) della Legge n. 65/1986.

Il Corpo di Polizia Locale si avvale anche di personale con compiti amministrativi e tecnici per la predisposizione e la cura delle pratiche inerenti l'attività e le funzioni del Corpo.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, i requisiti prescritti per svolgere le funzioni vengano meno, il dipendente verrà adibito ad altra mansione compatibile.

**Art. 7****Ordinamento, organizzazione e profili professionali del Corpo**

Il Corpo di Polizia Locale è una struttura autonoma, funzionalmente collocata alle dirette dipendenze del Presidente ed è costituita secondo quanto previsto dalla DGR n. 1557 del 06/10/2021 da :

- Comandante responsabile del Corpo (Profilo Professionale: Dirigente);

- Vice-Comandante (Profilo Professionale: Funzionario o Istruttore Direttivo di Polizia Locale);
- Commissari (Profilo Professionale: Funzionario o Istruttore Direttivo di Polizia Locale);
- Ispettori (Profilo Professionale: Istruttore Direttivo di Polizia Locale);
- Sovrintendenti (Profilo Professionale: Istruttore di Polizia Locale);
- Assistenti (Profilo Professionale: Istruttore di Polizia Locale);
- Agenti (Profilo Professionale: Istruttore di Polizia Locale).

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale assume lo status di appartenente alla polizia locale e dipende funzionalmente e direttamente dal Presidente della Provincia. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale.

Al Corpo di Polizia Locale possono essere assegnate unità lavorative e di staff, di profilo amministrativo – tecnico in numero congruo alle esigenze.

Il Comandante del Corpo provvede a rendere operativi i programmi dell'Ente e le direttive impartite dal Presidente della Provincia.

Il Vice-Comandante svolge funzioni di collaborazione con il Comandante nel coordinamento del Corpo in ambiti definiti per materia e/o per territorio, assicurandone l'operatività sul territorio medesimo. Il Vice Comandante sostituisce il Comandante in caso di vacanza del posto, ovvero di assenza o di altro impedimento del Comandante.

## **Art. 8**

### **Attribuzioni del Comandante del Corpo**

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde al Presidente. Il Comandante riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3 del codice di procedura penale e dell'art. 5 della legge n. 65/1986.

Al Comandante compete:

- il comando e la direzione del Corpo di Polizia Locale ed è direttamente responsabile dei risultati delle attività e della gestione del Corpo;
- l'organizzazione e gestione dei servizi della Polizia Locale nell'ambito degli obiettivi di lavoro, delle risorse professionali e strumentali assegnate;
- l'organizzazione di tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esatta esecuzione;
- la vigilanza sulla condotta degli addetti al Corpo di Polizia Locale promuovendo gli interventi necessari ad assicurare il regolare espletamento delle attività;
- la comunicazione al Presidente di tutti gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessaria per le conseguenti scelte e/o determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;
- l'individuazione delle collaborazioni finalizzate alle determinazioni degli obiettivi generali della Provincia ed alla elaborazione dei piani, programmi e progetti;
- l'attuazione del raccordo fra gli apparati organizzativi ed amministrativi del Corpo di Polizia con gli organi istituzionali della Provincia e con le altre strutture dell'Ente allo scopo di garantire

reciproca integrazione e la complessiva coerenza dell'azione del Corpo. Provvede, se necessario, alla trasmissione tempestiva degli atti di accertamento alle strutture competenti dell'Ente.

- il Comandante inoltre:
  - cura personalmente il coordinamento delle relazioni interfunzionali esterne attraverso i rapporti fra il Corpo di Polizia Locale e l'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità amministrative;
  - è responsabile dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati su indirizzi della Provincia;
  - emana disposizioni e vigila sull'espletamento del servizio anche avvalendosi del Vice-Comandante, dei Commissari e degli Ispettori; è responsabile della attività svolta dal Corpo di Polizia e della corretta esecuzione delle direttive che vengono impartite;
  - cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;
  - dispone l'assegnazione del personale dipendente, assicurando la migliore utilizzazione ed efficacia di impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
  - verifica il buon coordinamento da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia, del personale di vigilanza volontaria;
  - esercita l'azione di vigilanza e di controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa, tecnica e contabile delle attività concernenti le materie di competenza;
  - incarica il personale della sorveglianza sui mezzi di trasporto, le armi, gli strumenti di autodifesa e contenzione fisica, le uniformi e qualsiasi materiale dell'Amministrazione Provinciale in dotazione affinché siano utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza e manutenzione;
  - per esigenze di servizio, può incaricare uno o più operatori di occuparsi di procedimenti specialistici relativi a materie che richiedono una più approfondita conoscenza e lavoro di istruttoria o di indagine;
  - con proprio provvedimento, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, può definire competenze e articolazioni nelle zone, nonché costituire eventuali nuclei specialistici.

## **Art. 9**

### **Attribuzioni del Vice-Comandante del Corpo**

Il Vice-Comandante collabora con il Comandante del Corpo nell'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite, svolge compiti specificatamente assegnati dal Comandante e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Vice-Comandante, oltre a sostituire il Comandante in caso di assenza o impedimento, può assumere la responsabilità di materie gestionali o progetti che il Comandante ritenga opportuno affidare o delegare.

Le funzioni di Vice-Comandante, siano esse vicarie che delegate, non possono riguardare le funzioni dirigenziali assegnate al Comandante che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, saranno assunte da altro Dirigente.

L'attribuzione delle funzioni di Vice-Comandante saranno assegnate dal Comandante sulla base di una valutazione curriculare dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, della capacità professionale maturata all'interno dell'ente o di altri enti del comparto e dell'esperienza maturata.



Sarà individuata tra i dipendenti inquadrati in categoria giuridica D appartenenti al Corpo (Profilo Professionale di Funzionario o Istruttore Direttivo di Polizia Locale), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che abbia acquisito una esperienza complessiva di almeno 3 anni di:

- servizio nella Polizia Locale;
- anzianità nel grado di ufficiale;
- coordinamento di Unità di personale.

### **Art. 10**

#### **Attribuzioni degli Ufficiali di Polizia (Commissari e Ispettori)**

Gli addetti al coordinamento e controllo, Ufficiali di Polizia Locale, Commissari ed Ispettori, sono tenuti ad assolvere con diligenza ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando reciprocamente in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.

Devono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite, ma non devono eseguire l'ordine quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o costituisca manifestamente reato.

I Commissari e gli Ispettori, Ufficiali di polizia giudiziaria, svolgono la propria attività presso la zona assegnata dal Comandante, possono essere responsabili di zone/nuclei specialistici/ sezioni tecnico progettuali.

I Commissari devono, oltre a quanto indicato per tutti gli altri operatori (Agenti / Sovrintendenti / Assistenti / Ispettori):

- a) Svolgere attività di coordinamento e controllo del personale assegnato;
- b) Svolgere attività di studio, approfondimento e ricerca sulle problematiche attinenti la vigilanza e il controllo, relative alle materie riguardanti le attività del servizio;
- c) Fornire istruzioni normative ed operative al personale assegnato, curare la formazione professionale e l'aggiornamento;
- d) Destinare il personale assegnato ai servizi di competenza della struttura tecnico-operativa;
- e) Curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale o di materia anche con le altre Forze di polizia e polizia locale;
- f) Predisporre nell'ambito degli obiettivi del Corpo, proposte di pianificazione e programmazione delle attività;
- g) Partecipare a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
- h) Adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dalla Provincia e/o dal Comandante.

Gli Ispettori, nell'ambito della zona/ufficio/nucleo specialistico di competenza, coadiuvano i Commissari e nel caso di loro assenza o impedimento li sostituiscono; curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato creando per esso le migliori condizioni operative possibili, accertando la corretta esecuzione dei servizi e delle direttive impartite. Devono, in particolare, oltre a quanto indicato per tutti gli altri operatori (Agenti/Sovrintendenti/Assistenti):

- a) Coordinare gli operatori ed organizzare il servizio nel rispetto delle disposizioni impartite dal Comandante del Corpo e dalle posizioni sovraordinate;

- b) Assicurare il coordinamento dell'attività di vigilanza delle Guardie Volontarie con l'attività degli operatori del Corpo e l'aggiornamento normativo delle stesse nelle materie di competenza;
- c) Partecipare insieme agli operatori alle operazioni di vigilanza e gestione;
- d) Curare, nella propria zona, l'attuazione dei programmi di gestione faunistica utilizzando gli operatori, le Guardie Volontarie e i Coadiutori faunistici;
- e) Partecipare a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
- f) Adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dalla Provincia e/o dal Comandante.

Possono essere altresì affidate, da parte del Comandante, agli ufficiali di polizia locale ulteriori compiti di gestione delle attività del corpo quali ad esempio: gestione del parco veicoli, sala operativa, vestiario, attrezzature ed armi, formazione.

Devono altresì mantenere il segreto d'ufficio circa gli affari trattati e di cui siano venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio e mantenere un comportamento conforme a quanto previsto dal "Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione" e da quello adottato dalla Provincia di Modena.

## **Art. 11**

### **Attribuzioni degli Agenti - Assistenti - Sovrintendenti**

Gli Agenti, Assistenti e Sovrintendenti operano per garantire alla comunità un ordinato svolgimento della vita collettiva e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la comunità locale, il territorio e l'Amministrazione. Sono tenuti ad assolvere con diligenza ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando reciprocamente in modo da assicurare il miglior andamento del servizio, tenuto conto della gerarchia e dell'anzianità nel grado ricoperto ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della L. n. 65/1986.

Gli operatori devono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite.

L'operatore non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o costituisca manifestamente reato.

Nell'espletamento delle attività gli operatori sono obbligati in particolare a:

- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano osservate, nelle materie di competenza, le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze e le altre disposizioni emanate dalle autorità competenti;
- accertare e contestare le violazioni penali e amministrative nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti e redigere i relativi rapporti;
- fare riferimento, nel contestare le violazioni, alle disposizioni violate, fornendo ai trasgressori i chiarimenti richiesti;
- fornire, nei limiti della propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini;
- informare tempestivamente il superiore per gli atti da trasmettere all'Autorità Giudiziaria;
- custodire con cura e diligenza il materiale, gli strumenti e i mezzi in dotazione;
- partecipare ai corsi di aggiornamento professionale organizzati direttamente dalla Provincia oppure da questa ritenuti necessari e/o opportuni;
- partecipare a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;

- adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dalla Provincia e/o dal Comandante;
- mantenere il segreto d'ufficio circa gli affari trattati e di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- mantenere un comportamento conforme a quanto previsto dal "Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione" e da quello adottato dalla Provincia di Modena;
- attendere a compiti e servizi interni d'istituto e/o amministrativi, in base alle disposizioni impartite dal Comandante;
- vestire la divisa di rappresentanza o da campagna, e la relativa buffetteria, nelle forme prescritte dal presente Regolamento, custodire gli armamenti, i mezzi e gli strumenti in dotazione curandone la manutenzione ed il perfetto stato d'efficienza;
- informare tempestivamente, attraverso gli ufficiali, il Comandante del Corpo dei rapporti inviati all'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 12**

#### **Orario di lavoro**

L'orario di lavoro viene stabilito, nel rispetto del contratto nazionale, tenendo conto delle esigenze di servizio.

Considerata la particolarità dei servizi l'orario dovrà avere una flessibilità funzionale ai servizi da svolgere. Ai Commissari, agli Ispettori e a tutti gli altri Operatori spetta un giorno di riposo settimanale che potrà anche non coincidere con il giorno festivo.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante o dal Vice-Comandante.

Il dipendente, che per qualsiasi motivo sia costretto a rimanere assente dal lavoro, deve darne immediata comunicazione al superiore gerarchico e al personale in ufficio che provvederà a comunicarlo al Comandante, oltre che al compagno di pattuglia, prima dell'orario in cui si deve presentare in servizio. Nei giorni di chiusura dell'ufficio (sabato, domenica e festivi), tale comunicazione, deve essere inviata al superiore gerarchico e al Comandante direttamente (tramite messaggistica telefonica), nonché al compagno di pattuglia.

In caso di rientro anticipato durante un periodo di assenza, ovvero annullamento di assenza programmata quando i servizi sono già predisposti, occorre dare avviso preventivo per l'adeguamento dei servizi programmati al responsabile dell'Ufficio Servizi.

Ogni variazione di servizio di cui ai punti precedenti deve essere inviata al Comandante, al superiore gerarchico di riferimento, al responsabile dell'Ufficio Servizi e alla segreteria servizi tramite messaggistica o telefonica o di posta elettronica.

### **Art. 13**

#### **Reperibilità**

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo della reperibilità qualora si palesi la necessità, che verrà organizzata dall'ufficio a rotazione, secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali e in base ad idoneo Piano Aziendale (vedi Guida Operativa ARAN – dicembre 2014), salvo comunque quanto disposto in caso di stato di emergenza.

**Art. 14****Accertamenti sanitari preventivi e periodici**

La sorveglianza sanitaria, per gli appartenenti al Corpo, è obbligatoria ed è effettuata dal medico competente. Essa comprende:

- accertamenti preventivi, all'atto della assunzione, tesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui sono destinati, ai fini della valutazione della idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici, per controllare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, secondo la periodicità prevista dal protocollo sanitario nel tempo vigente.

Gli accertamenti di cui sopra possono comprendere anche vaccinazioni, esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente.

Anche al di fuori delle scadenze periodiche, il lavoratore può chiedere di essere sottoposto a visita qualora sospetti sopravvenute alterazioni o patologie correlabili all'attività professionale.

**Art. 15****Divieti**

Ai componenti del Corpo di Polizia Locale si applica integralmente il codice di comportamento dei pubblici dipendenti e quello della Provincia di Modena, nonché il Codice disciplinare e il regime sanzionatorio previsto dai C.C.N.L.. In particolare è fatto divieto:

- a) di praticare, secondo la previsione dei commi da 1 a 5 dell'art. 27 della Legge 157/92, l'attività venatoria nell'intero territorio della Provincia;
- b) di esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e dell'Amministrazione, e che possano danneggiare l'onorabilità dell'Ente;
- c) di rilasciare pubbliche dichiarazioni relative alle attività di servizio in mancanza di preventiva e specifica autorizzazione del Comandante;
- d) nell'utilizzo dei social networks, quali ad esempio chat pubbliche o private e facebook / twitter / instagram / whatsapp, la cui platea di destinatari sia un pubblico indistinto, usare espressioni di opinioni o giudizi che nel contenuto o nella forma potrebbero ledere l'immagine dell'ente, l'onorabilità dei colleghi, la riservatezza e dignità delle persone. In tali ambiti l'operatore è tenuto a mantenere un linguaggio non offensivo verso l'ente, i suoi vertici politici/amministrativi e i colleghi;
- e) di occuparsi, anche se gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi inerenti ad argomenti che interessano il servizio;
- f) di sostare nei pubblici esercizi se non per ragioni di servizio e, in ogni modo, per il minimo tempo indispensabile.

**Art. 16****Tessera di riconoscimento**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento sulla base del modello previsto dalla Direttiva regionale, contenente le qualifiche e l'assegnazione delle armi in dotazione ai sensi del D.M. 145/1987 e dalla L. 157/1992, che dovranno portare con sé ed esibire ogni qualvolta occorra qualificarsi.

Sono inoltre muniti di distintivo, recante lo stemma e la denominazione dell'Ente e il numero di matricola.

I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e dei distintivi.

La tessera e i distintivi devono essere immediatamente riconsegnati alla Provincia, qualora il dipendente cessi definitivamente il servizio.

Per i gradi e i segni distintivi si fa riferimento alla normativa della Regione Emilia Romagna vigente.

### **Art. 17** **Registri di servizio**

I registri, composti e compilati in modo da non essere manomessi o contraffatti, saranno vidimati e verificati dal Comandante ed assegnati all'Archivio Generale non appena la loro conservazione nell'Ufficio non sia più necessaria.

Per l'annotazione delle attività svolte e sotto la responsabilità del Comandante o di un suo delegato sono tenuti i registri in forma cartacea e/o informatica, necessari per la completa e aggiornata annotazione di ogni atto o fatto del quale si debba dare riscontro in modo ordinato e sistematico.

Oltre ai registri previsti dall'ordinamento dell'ente per la normale documentazione amministrativa, si dovranno tenere anche i seguenti registri:

- 1) registro dei procedimenti sanzionatori amministrativi e penali;
- 2) registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni;
- 3) registro delle attrezzature e degli strumenti in dotazione al personale;
- 4) registro di carico e scarico dei blocchi di verbali.

Altri registri potranno essere adottati se ritenuto opportuno o necessario in relazione all'oggetto di registrazione.

I registri sono controllati periodicamente ed almeno una volta l'anno dal Comandante mediante annotazione sugli stessi se cartacei, ovvero mediante altre modalità di riscontro della verifica, se elettronici.

### **Art. 18** **Uniforme**

Il personale del Corpo di Polizia Locale in servizio deve sempre vestire l'uniforme con diligenza, dignità e decoro come definito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1557 del 06/10/2021, art. 1.

Non è consentito l'utilizzo di parti dell'uniforme con abiti civili o di parti di uniformi diverse tra loro.

Fuori servizio è vietato indossare l'uniforme, soprattutto in luoghi o situazioni che possano arrecare nocumento al prestigio della Polizia Locale; è possibile indossare l'uniforme per eventi o commemorazioni a seguito di autorizzazione del Comandante ed è altresì possibile indossare l'uniforme parzialmente coperta da abiti civili in assenza comunque del berretto e di distintivi e fregi visibili, come, ad esempio, nel trasferimento dal luogo di residenza/domicilio al luogo di lavoro e viceversa.

Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull'uniforme e sulla buffetteria.

Particolari e motivate esigenze di lavoro possono consentire, per brevi periodi, l'uso di abiti civili, previa autorizzazione del Comandante.

E' vietata ogni modifica all'uniforme nonché indossare parti di vestiario od altri indumenti e/ o strumenti di buffetteria visibili non contemplati.

Per il Comandante è facoltativo indossare l'uniforme durante il servizio prestato.

Gli appartenenti al Corpo devono curare la pulizia della loro divisa.

L'arma corta in dotazione deve essere sempre portata al fianco, all'esterno, nella buffetteria fornita dall'Ente e tenuta in perfetta efficienza d'uso. Nel caso di servizio in abiti civili e/o di rappresentanza l'arma può essere portata non in vista.

L'uniforme di rappresentanza deve essere indossata dal personale del Corpo in modo conforme alle disposizioni del Comandante .

L'abbigliamento fornito dall'Amministrazione al personale addetto deve essere custodito ed utilizzato dall'interessato in modo diligente in ogni sua parte.

### **Art. 19**

#### **Dotazione delle armi e degli strumenti di autotutela**

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, a cui si fa riferimento per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65 e della legge 11 febbraio 1992 n. 157, al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale ed in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, vengono assegnati:

- pistola semiautomatica, scelta nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, come arma di difesa personale, corredata di caricatore di riserva e relativo munizionamento, costituito da una scatola di 50 cartucce, che deve essere conservata come riserva permanente;
- armi lunghe a canna ad anima liscia e/o rigata (carabine), corredate dal relativo munizionamento, per effettuare, se necessario, i piani di controllo delle specie di fauna selvatica di cui alle vigenti disposizioni nazionali e/o regionali;
- eventuali strumenti di autotutela e di coazione fisica previsti dall'attuale normativa regionale in relazione alle esigenze di servizio, consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

La pistola, che è l'arma per la difesa personale, è assegnata in via continuativa per un periodo indeterminato, a titolo di detenzione ed uso, con provvedimento del Presidente della Provincia sottoposto a revisione quinquennale e comunicato al Prefetto, di cui la Provincia di Modena rimane l'unica e legittima proprietaria. Di norma il periodo di assegnazione coincide con la permanenza del rapporto di lavoro, anche nei casi di comando e/o distacco presso altri enti.

Le armi lunghe, fucili e/o carabine di cui ai commi precedenti, sono assegnate per la effettuazione dei piani di controllo alla fauna selvatica come previsto dalle norme vigenti, a titolo di detenzione ed uso, con provvedimento del Presidente della Provincia sottoposto a revisione quinquennale e comunicato al Prefetto, di cui la Provincia di Modena rimane l'unica e legittima proprietaria.

Limitatamente al territorio provinciale, al personale assegnatario dell'arma in via continuativa è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. In tale eventualità, l'arma è portata in modo non visibile.

Del provvedimento di assegnazione in via continuativa si fa menzione su apposita certificazione personale avente validità decennale, costituente parte integrante del tesserino di riconoscimento personale rilasciato ad ogni componente del Corpo di Polizia Locale e che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Al personale del Corpo di Polizia Locale è inoltre consentito il porto di fucile lanciasiringhe narcotizzanti, per compiti di istituto.

Il personale porta senza licenza le armi in dotazione e relative munizioni assegnate dall'Amministrazione, nell'ambito territoriale della Provincia di Modena e può custodirle presso la propria abitazione, in apposito armadio blindato di proprietà della Provincia, previa denuncia di cui all'art. 38 R.D. 773/31 formalizzata dalla stessa Provincia di Modena.

Sul personale assegnatario incombe la responsabilità di legge e regolamentare per la detenzione e l'uso delle armi e munizioni.

Le armi assegnate ed il loro munizionamento, devono essere riconsegnati immediatamente in caso di:

- scadenza o revoca del provvedimento di assegnazione;
- qualora siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
- quando venga meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- in caso di cessazione o sospensione dal servizio;
- tutte le volte che ciò sia disposto con provvedimento motivato dal Comandante, dal Presidente della Provincia o dal Prefetto.

Il Comandante può disporre con provvedimento motivato in ogni momento e a suo insindacabile giudizio il ritiro temporaneo delle armi e il ritiro temporaneo o permanente degli altri strumenti. La revoca definitiva delle armi può essere disposta solo con atto motivato del Presidente.

## **Art. 20**

### **Modalità di porto delle armi**

Le armi in dotazione personale impongono all'assegnatario l'obbligo di un comportamento di estrema responsabilità ed è vietata ogni manifestazione esibizionistica.

La responsabilità che deriva dall'uso non corretto delle armi ricade esclusivamente sull'operatore, per cui oltre alle eventuali sanzioni di legge, lo stesso potrà incorrere in quelle previste dal codice di comportamento applicabile ai pubblici dipendenti e quello della Provincia di Modena, nonché il Codice disciplinare e il regime sanzionatorio previsto dai C.C.N.L..

Il personale in servizio operativo esterno porta l'arma corta per difesa personale, nella fondina esterna all'uniforme corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui sia stato autorizzato lo svolgimento del servizio operativo esterno in abiti civili, con l'arma in dotazione, questa deve essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate e queste non possono essere alterate nelle loro caratteristiche

Per le armi assegnate in via continuativa, è consentito il porto anche fuori dal servizio, nell'ambito del territorio della Provincia di Modena, nei casi previsti dalle leggi e dal presente regolamento.

Parimenti sono prestati armati, i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, come previsto dall'art. 3 della legge 7 marzo n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

Il personale non opera armato in operazioni di soccorso, in caso di calamità e disastri, negli impieghi di protezione civile o nei servizi di collegamento e rappresentanza al di fuori del territorio provinciale, salvo che ne venga fatta esplicita richiesta da parte degli Enti interessati e previa comunicazione al Prefetto.

Al personale del Corpo di Polizia a cui l'arma viene assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nel territorio della Provincia in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di lavoro e viceversa.

Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento, si fa riferimento al D.M. 145/1987 relativo all'armamento della Polizia Municipale e Locale.

## **Art. 21**

### **Custodia e cura delle armi**

Le armi e le munizioni di riserva del Corpo sono custodite in armadi metallici corazzati, con chiusura del tipo cassaforte e con serratura di sicurezza oppure a combinazione, posti all'interno della sede del Corpo di Polizia Locale, così come stabilito dell'art. 14 del D.M. 145/87.

Il Comandante del Corpo individua tra il personale dello stesso, l'operatore che ha in cura la custodia delle armi e delle munizioni e ne nomina un vice che lo possa sostituire in caso di necessità.

L'operatore incaricato assolve ai doveri di cui all'art. 17 del D.M. 145/1987, curando in particolare modo:

- la predisposizione del provvedimento con cui il Presidente fissa il numero delle armi e relativa comunicazione al Prefetto;
- la predisposizione del provvedimento con cui il Presidente assegna le armi in via continuativa, la revisione quinquennale del provvedimento stesso, la comunicazione al Prefetto, il rilascio all'assegnatario della certificazione da allegarsi al tesserino personale di riconoscimento ed il rilascio della copia dello stesso provvedimento di assegnazione in via continuativa delle armi ai singoli operatori.

Il personale del Corpo a cui le armi sono assegnate in via continuativa deve:

- custodire diligentemente le armi assegnate e curarne manutenzione e pulizia;
- segnalare immediatamente a chi è preposto alla custodia delle armi o al Comandante ogni eventuale inconveniente relativo al loro funzionamento;
- applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza necessarie previste per il maneggio delle armi;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando alle esercitazioni di tiro previste dal Comandante del Corpo.

È comunque a carico della Provincia l'importo della spesa per le riparazioni di danni a parti meccaniche delle armi, non attribuibili ad incuria o a manomissioni.

Le armi assegnate sono dotazione personale e non possono essere cedute o prestate ad altri a nessun titolo, fatte salve situazioni di emergenza o di uso immediato da parte di altri appartenenti al Corpo di Polizia nel corso di operazioni di servizio.



È vietato estrarre l'arma di difesa personale in presenza di altri senza giustificato motivo, nel qual caso l'operatore deve provvedere a stendere rapporto dettagliato al Comandante del Corpo.

A richiesta, le armi possono essere depositate presso la sede del Corpo per la custodia temporanea (ad esempio tra una assegnazione nominale e la successiva). Il responsabile della custodia delle armi provvede a tenere aggiornato il registro delle stesse e delle munizioni ricevute in deposito temporaneo, e della riconsegna indicando il giorno dell'operazione oltre alla sottoscrizione di chi consegna o riceve.

Le armi, le munizioni e gli esplosivi soggetti a sequestro nell'espletamento del servizio di vigilanza devono essere tempestivamente consegnati nella sede, per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

### **Art. 22**

#### **Esercitazioni di tiro**

A cura del Comandante ed a spese della Provincia, il personale di Polizia Locale si sottoporrà ad esercitazioni di tiro con le armi in dotazione presso un poligono riconosciuto a termini di legge, e nelle modalità concordate con il poligono stesso.

### **Art. 23**

#### **Strumenti di autodifesa e contenzione fisica - disciplina**

Gli strumenti di autodifesa e contenzione fisica, detti anche presidi tattici di autosoccorso e difesa personale attiva e passiva, a tutela dell'incolumità personale, non classificati come arma e tali da non arrecare offesa alla persona, di cui possono essere eventualmente dotati gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali sia riconosciuta dal Prefetto la qualifica ausiliaria di Agente di Pubblica Sicurezza, sono:

- a) le manette, assegnate in dotazione individuale ed in via continuativa, possono essere custodite presso la propria abitazione;
- b) la bomboletta spray antiaggressione Oleoresin Capsicum (OC), a getto balistico, assegnata in dotazione individuale ed in via continuativa, può essere custodita presso la propria abitazione;
- c) il bastone distanziatore-estensibile o il tonfa, assegnati individualmente e temporaneamente;
- d) I dispositivi "Less Letal" (non letali).

Le manette sono costituite da due bracciali con settori dentati stabilmente agganciabili ai polsi, uniti da snodo a catena.

La bomboletta spray OC, in osservanza delle caratteristiche chimiche, nonché dei limiti ponderali e balistici precisamente definiti nel D.M. 12 maggio 2011, n. 103, è in grado di erogare una sostanza naturale a base del principio attivo OC, a getto balistico che la nebulizza; non ha attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32°, della Legge n. 94/2009.

Il bastone distanziatore-estensibile consiste in un dispositivo di materiale plastico o sintetico, avente caratteristiche tecniche che ne escludono la natura di arma, non assimilabili a quelle dello sfollagente, di lunghezza e diametro inferiori rispetto a questo, di peso non superiore a gr. 500, non idoneo ad arrecare offesa alla persona e tale, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura.

Il tonfa è uno strumento di materiale plastico o sintetico, avente caratteristiche tecniche che ne escludono la natura di arma, non assimilabili a quelle dello sfollagente, di peso non superiore a gr. 500, di minore lunghezza rispetto al bastone estensibile, poiché l'impugnatura è costituita da un manico posto perpendicolarmente all'asse maggiore del bastone, anziché come prolungamento di questo.

Ciascuno degli strumenti di cui al presente articolo dovrà recare uno specifico numero identificativo.

L'uso di tali strumenti è consentito per fini difensivi diretti a respingere una violenza, allo scopo di disarmare o rendere innocui eventuali aggressori. Il personale è legittimato ad impiegarli per respingere una qualsiasi violenza, immediate ed attuale, rivolta a sé o ad altri, non altrimenti evitabile. L'utilizzo di uno di questi strumenti deve essere comunicato immediatamente dall'operatore al Comandante, con redazione di rapporto scritto diretto a specificare le circostanze che ne hanno indotto all'uso.

I dispositivi descritti nei commi precedenti, in quanto strumenti destinati ad essere utilizzati dal personale che li ha in dotazione soltanto per esigenze di autodifesa, non possono essere svincolati dal cinturone ad arbitrio del detentore nel corso del normale svolgimento dei servizi, ma solo al verificarsi di condizioni che ne legittimino un eventuale uso per finalità esclusivamente difensive, dirette a respingere gravi minacce o aggressioni in atto. Nello svolgimento di servizi autorizzati in abiti civili, questi strumenti devono essere portati in modo comunque non visibile.

Gli strumenti indicate sono assegnati dopo lo svolgimento di un corso teorico-pratico di formazione ed addestramento predisposto allo scopo di apprendere le idonee modalità e tecniche d'uso, nonché gli aspetti normative e legali da rispettare. Il personale è inoltre tenuto a partecipare ai corsi di formazione periodica, se e quando organizzati dal Comando.

#### **Art. 24**

##### **Bodycam e dashcam**

L'eventuale dotazione del Corpo di Polizia Locale di BodyCam (telecamera indossabile) e/o DashCam (telecamera a bordo veicolo di servizio) è subordinata, previo parere del responsabile trattamento dati e privacy della Provincia di Modena, all'approvazione di uno specifico disciplinare di utilizzo, dove devono essere previste le modalità di assegnazione dei dispositivi agli operatori e le finalità dell'utilizzo, considerato che lo scopo principale di fornitura è rappresentato dalla volontà di garantire la tutela degli operatori stessi nello svolgimento dell'attività istituzionale.

#### **Art. 25**

##### **Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio**

I mezzi di trasporto assegnati in dotazione, contrassegnati secondo le normative emanate dalla Regione Emilia Romagna, in ottemperanza alle normative regionali vigenti in materia di polizia locale, devono essere utilizzati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego secondo le disposizioni impartite.

L'operatore a cui sono assegnati i mezzi e le attrezzature dovrà curarne la custodia e la manutenzione con la diligenza del buon padre di famiglia, rimanendone responsabile per dolo o colpa grave.

È compito del personale cui è assegnato il mezzo, di attivarsi affinché sia curata la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché i veicoli stessi siano mantenuti in costante efficienza e decoro, e

deve inoltre essere compilata annualmente la scheda tecnica con cui rendicontare il chilometraggio percorso dal mezzo.

Ogni guasto identificato deve essere prontamente comunicato al Responsabile dei mezzi individuato.

È vietato permettere la guida o l'uso dei mezzi in dotazione a persone estranee al servizio, salvo casi di emergenza, e apportare agli stessi, se non autorizzati, qualsiasi modificazione.

Il mezzo di trasporto di servizio deve essere assicurato con l'estensione dell'assicurazione, oltre che ai trasportati, anche al conducente.

Quando le necessità lo richiedano, potranno essere utilizzati i segnali distintivi, acustici e visivi previsti per i servizi urgenti d'istituto ai sensi del Codice della Strada e relativo regolamento d'attuazione.

I mezzi di trasporto assegnati in dotazione devono essere custoditi nei magazzini di proprietà della Provincia o di altri Enti pubblici previo accordo.

Qualsiasi altro luogo di custodia deve essere autorizzato in forma scritta anche attraverso mezzi di comunicazione telefonici e/o informatici dal Comandante e per periodi di tempo limitati all'evento e/o situazione che ne giustifichi il motivo, come, ad esempio, particolari esigenze connesse al servizio.

Il Comandante può autorizzare l'uso del mezzo privato con le modalità e i rimborsi stabiliti dalla Provincia per i propri dipendenti.

Per esigenze connesse al servizio o in situazioni di emergenza, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone civili, quali persone assunte temporaneamente con contratto professionale a termine o che partecipino a titolo gratuito alle operazioni di servizio; il trasporto può essere esteso anche a coloro che partecipano genericamente alle operazioni di controllo della fauna, ma non per lo svolgimento di operazioni connesse alla attività di vigilanza.

Tutto ciò senza far sorgere diritti di risarcimento a carico dell'Amministrazione provinciale.

Ogni veicolo in dotazione al personale del Corpo di Polizia, dovrà essere dotato di apposite materiale di emergenza, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Il veicolo potrà essere in oltre dotato di altre attrezzature per il servizio.

## **Art. 26**

### **Patrocinio legale ed assicurazione**

La Provincia assicura l'assistenza legale in sede processuale al personale del Corpo di Polizia Locale nei casi e secondo le modalità previste dalle vigenti norme contrattuali.

Il personale usufruisce altresì della assicurazione da responsabilità civile verso terzi, stipulata dalla amministrazione per tutto l'ente nello svolgimento delle attività connesse al servizio cui è assegnato.

La Provincia di Modena, nei casi di procedimenti penali a carico degli operatori del Corpo di Polizia Locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio ovvero all'adempimento dei doveri d'ufficio, può valutare la sussistenza di condizioni legittimanti che permettano di attingere al fondo regionale di cui all'art. 15 bis della L.R. 24/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assistenza legale agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale viene inoltre assicurata nei casi in cui i predetti appartenenti al Corpo risultino direttamente indicati quali parti offese, nell'ambito di processi penali instaurati in diretta connessione con fatti e circostanze verificatesi nell'espletamento delle attività di istituto durante l'orario di lavoro, o per prevenire fatti illeciti o soccorso alla cittadinanza anche fuori dell'orario di lavoro.

### **Art. 27**

#### **Formazione e aggiornamento professionale**

Formazione e aggiornamento sono considerati imprescindibili condizioni per la qualificazione e l'omogeneizzazione su tutto il territorio provinciale dei servizi di polizia locale atti a favorire la flessibilità operativa in tutte le materie e le attività di competenza del Corpo.

La Provincia deve quindi garantire un'adeguata formazione specifica, anche iniziale, agli operatori e a dirigenti della Polizia Locale.

L'Amministrazione indica le modalità secondo cui il personale ha il dovere di curare l'aggiornamento, la formazione culturale e professionale.

Per agevolare la conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti riguardanti l'attività svolta dal Corpo di Polizia Locale, per l'aggiornamento e la formazione professionale, e per uniformare l'attività di vigilanza e controllo, viene curata la redazione di manuali operativi, circolari, prontuari, raccolte normative per il proprio utilizzo e per il personale volontario.

Devono essere garantiti periodicamente la partecipazione a corsi, convegni e conferenze, sia interni che esterni, per la conoscenza delle nuove disposizioni di legge, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro.

La Provincia si avvale della Scuola interregionale di polizia locale delle Regione Emilia-Romagna, Toscana e Liguria per:

- a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie di cui all'articolo 16, comma 3 della Legge Regionale n. 24/2003 e ss.m.ii. ;
- b) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni altro livello, appartenente alla polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti lavorativi;
- c) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale;
- d) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che permette di attuare uno stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento.

Il Corpo di Polizia Locale può avvalersi anche della collaborazione di servizi e strutture interne all'Ente competenti in materia, per organizzare e svolgere corsi di formazione e aggiornamento.

### **Art. 28**

#### **Uso degli apparati di comunicazione**

Gli apparati ricetrasmittenti o telefoni cellulari, anche privati, devono essere utilizzati in conformità con le disposizioni dell'ente e con la massima cura.

L'operatore cui è stato assegnato l'apparato ricetrasmittente o il telefono risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e in ogni modo per fatti connessi all'uso degli apparati.

### **Art. 29** **Ricompense**

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere conferite le seguenti ricompense:

- 1) elogio scritto del Comandante;
- 2) encomio del Presidente della Provincia;
- 3) proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.

Tutte le ricompense sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato.

Le ricompense di cui al comma 1, punto 1) e punto 2), costituiscono elemento di valutazione nell'anticipazione temporale dell'assegnazione del grado come da normativa regionale vigente e nella procedura di selezione per la progressione orizzontale.

La ricompensa di cui al comma 1, punto 3), oltre a quanto previsto al comma precedente, costituisce elemento di valutazione nella procedura di selezione per la progressione verticale e di eventuali riconoscimenti economici contrattuali afferenti a particolari responsabilità.

Delle stesse è possibile fregiarsene sull'uniforme nei modi consentiti dalla normativa regionale di riferimento.

### **Art. 30** **Requisiti per il conferimento**

Le proposte di ricompensa al valore civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia .

L'encomio del Presidente della Provincia è conferito esclusivamente al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico.

L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un' attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

### **Art. 31** **Procedure per le ricompense**

La proposta per il conferimento dell'encomio del Presidente della Provincia è formulata dal Comandante del Corpo d'iniziativa e/o presa visione del rapporto di servizio del personale interessato, del responsabile competente per territorio e/o su segnalazione scritta di uno o più colleghi del Corpo.

L'elogio scritto del Comandante è attribuito dopo la verifica di quanto riportato nei rapporti di servizio del personale interessato, del responsabile del comprensorio dove si è verificata l'operazione di riferimento e/o su segnalazione scritta di uno o più colleghi del Corpo.

I rapporti recanti la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, devono essere corredati di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito e devono essere formalizzati tempestivamente e comunque entro 6 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività.

Le ricompense sono conferite agli aventi diritto nel corso di specifica cerimonia organizzata dal Comando.

### **Art. 32**

#### **Personale – obbligo di astensione e conflitto di interesse**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, a tutto il personale del Corpo si applicano le disposizioni regolamentari e di legge in vigore per il restante personale provinciale ed in particolare si richiama l'obbligo di astensione e la conseguente comunicazione al Comandante, ex art. 7 del D.P.R. n. 62/1013, e il dovere di astensione in caso di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'art. 6, comma 2 dello stesso testo (vedi anche Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di Modena).

L'operatore è tenuto a comunicare al Comandante la propria adesione o appartenenza ad Associazioni od Organizzazione che svolgono attività riconducibili agli ambiti di competenza del Corpo di Polizia Locale (vedi anche Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di Modena).

### **Art. 33**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento viene approvato con atto del Presidente e diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Modena approvato con atto del Presidente n. 47 del 14/03/2017.